

Capitolo VI

IL PIGNORAMENTO DI STIPENDI CONTRO DEBITORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

(MANUELA RINALDI)

Sommario: 1. Nozioni generali e definizioni – 2. Pignoramento presso terzi di stipendi

1. NOZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Prima di entrare nel merito della questione da affrontare nel presente capitolo, appare opportuno, a sommesso parere di chi scrive, effettuare alcune considerazioni di ordine generale, al fine di meglio inquadrare la tematica oggetto di studio.

Appare, anzitutto utile ricordare che qualora un debito non venga pagato nella misura e nei termini che erano stati stabiliti, l'ordinamento giudiziario prevede il ricorso ad una misura specifica, ovvero al c.d. **pignoramento presso terzi.** Tale pignoramento, come noto, rappresenta una procedura giudiziale che ha quale precipuo scopo quello di recuperare le somme dovute al creditore.

In tale procedura sono coinvolti non solo il debitore ed il creditore ma anche un terzo soggetto (appunto il terzo pignorato) che materialmente ha nelle proprie disponibilità i beni o le somme del debitore.

Vi è poi da specificare il fatto che ci sono disposizioni differenti a seconda che il **pignoramento** riguardi le **pensioni** oppure gli **stipendi**.

L'oggetto della presente trattazione concerne il pignoramento di stipendi; e in tal senso occorre precisare che il creditore che voglia aggredire la **busta paga** del dipendente ha due possibilità, ovvero:

- pignoramento presso terzi direttamente in capo all'azienda, la quale tratterrà un quinto dello stipendio da erogare al lavoratore e lo verserà direttamente al creditore (prima, comunque, è necessaria la procedura di pignoramento e l'ordine del giudice dell'esecuzione;
- pignoramento presso terzi dello stipendio una volta che sia stato ormai
 accreditato in banca (in tal senso occorre ancora differenziare se le
 somme sono già sul conto pignorabili solo nella parte che eccede il
 triplo dell'assegno sociale oppure se saranno accreditate in seguito alla
 notifica del pignoramento e fino alla data di udienza la banca dovrà
 trattenere un quinto e versarlo al creditore).

© Wolters Kluwer Italia 177





IL PIGNORAMENTO

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 21.10.2015, in merito al pignoramento degli stipendi, è stato stabilito che il pignoramento di stipendio basso, anche se inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, è consentito con il solo limite del quinto del suo ammontare.

2. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI STIPENDI

Rientra nell'ambito del pignoramento presso terzi anche il sopra menzionato pignoramento di stipendi, trattamento di fine rapporto o altre somme che derivano dall'attività lavorativa.

L'atto di pignoramento in tal caso andrà notificato ai soggetti, ovvero datori di lavoro pubblici o privati, che saranno tenuti a dare le comunicazioni in merito. In tale ambito, vista e considerata la natura del credito, sono previsti, dalla legge, casi e modalità specifiche.

Sono, infatti, previste, delle percentuali per la pignorabilità, ovvero:

- ✓ stipendio e somme che vengono da un rapporto di lavoro o dalla sua cessazione: possono essere pignorate in misura definita dal Tribunale quando si tratta di soddisfare i crediti da alimenti verso i membri della propria famiglia, oppure nella misura di 1/5 per ogni altro credito, in particolare per pagare i tributi dovuti a Stato, province e comuni.
 - Se concorrono contemporaneamente più pignoramenti, non possono interessare più della metà delle somme. Sono però sempre fatte salve eventuali previsioni speciali di legge, che derogano a queste misure;
- ✓ **Somme dovute come pensione, indennità o altri assegni:** la parte assolutamente impignorabile è pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentata della metà.
 - L'assegno sociale è una somma erogata dall'INPS, a richiesta e su presenza di requisiti precisi, in favore di cittadini particolarmente disagiati.
- Somme dovute a titolo di sussidio di grazia, sostentamento, maternità, malattia o funerali: tali crediti, che siano dovuti da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza, non possono essere pignorati;
- ✓ **Somme dovute per alimenti:** non possono essere pignorate, almeno che l'esecuzione non sia a sua volta per il recupero di alimenti e previa autorizzazione e fissazione di misura da parte del Tribunale.

Pertanto, da quanto appena riportato, si evince come la legge vieti il pignoramento *in toto* dello stipendio o della pensione.

Tale divieto è giustificato dal fatto che la sottrazione totale dello stipendio oppure della pensione metterebbe in crisi o la sopravvivenza del soggetto percettore e delle persone a suo carico.

178







Con riferimento al pignoramento dello stipendio, il d.l. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla **L. n. 44/2012**, ha stabilito i limiti per la pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro:

- ✓ per importi fino a 2.500 euro: la quota massima pignorabile è 1/10;
- ✓ per somme comprese tra 2.500 e 5.000 euro: la quota massima pignorabile è di 1/7;
- ✓ se si superano i 5.000 mila euro: si applica la quota di 1/5, che costituisce il limite massimo pignorabile.

Il lavoratore titolare di atto di pignoramento entro le suddette nuove soglie, si vedrà trattenere dal proprio datore di lavoro, dal 2.3.2012, le somme derivanti da atto di pignoramento dell'Agente della riscossione di importo nettamente inferiore, allungando il periodo necessario per sanare l'intero debito.

I nuovi limiti valgono anche per i pignoramenti già in corso.

Tali somme di stipendio trattenute per cessione, vanno versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello a cui si riferiscono e la trattenuta continui a essere effettuata nella misura stabilita, la legge, inoltre, prevede la stipulazione obbligatoria di un'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego a titolo di garanzia o, in alternativa, altri strumenti che assicurino il recupero del finanziamento qualora proprio a causa di cessione o riduzione dello stipendio non sia più possibile continuare l'ammortamento o il recupero del credito.

Secondo quanto disposto dalle modifiche normative il pignoramento non può includere l'ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta, quindi, nella sua piena disponibilità.

Ancora da menzionare altra normativa di rilevante importanza nell'ambito di cui trattiamo, in vigore nel nostro ordinamento dal 27.6.2015.

L'art. 13, lett. l) del d.l. n. 83/2015 ha novellato l'art. 545 c.p.c., rubricato "Crediti impignorabili", aggiungendo tre nuovi commi (7°, 8° e 9°).

Tale decreto è stato convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2015, n. 132.

Nella previgente disciplina, come noto, il pignoramento dello stipendio o della pensione, con atto notificato direttamente al datore di lavoro o all'ente di previdenza al fine di soddisfare un proprio credito, era ammesso nei limiti di un quinto dell'importo complessivo.

Vero è che la giurisprudenza da tempo aveva evidenziato come la misura del quinto dovesse considerarsi un limite teorico alla pignorabilità delle somme, prescrivendo comunque l'esigenza di garantire al debitore pignorato un minimo di sussistenza.

Con riferimento alla misura dell'assegno sociale, la giurisprudenza ha precisato che «il minimo vitale per la sopravvivenza dell'individuo era stato fissato





IL PIGNORAMENTO

a euro 525,89 con consequente pignorabilità delle sole somme eccedenti tale importo e nella misura di 1/5» (Cass. Civ., 7.8.2013, n. 18755, in *De Jure*).

Il menzionato art. 13 ha introdotto un nuovo comma all'art. 545 c.p.c. prevedendo che "le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge".

Ciò significa che la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell'assegno sociale, sarà assolutamente impignorabile, rimanendo invece assoggettato al pignoramento, nei limiti del quinto, l'importo residuo (ossia quello risultante dalla differenza tra l'importo globale del trattamento una volta detratto quello dell'assegno sociale aumentato della metà).

Innovativa la previsione di cui al nuovo comma 8 dell'art. 545 c.p.c., secondo cui "Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di guiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge".

In tale ambito occorre senza dubbio utile e doveroso menzionare una decisone della Corte Costituzionale, con cui è stato affermato che «se il credito per il saldo del conto corrente, nonostante sia stato alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato della legislazione, della impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensioni, ciò non può precludere in radice la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato" e che "in tale contesto, la individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adequati alle sue esigenze di vita è riservata alla discrezionalità del Legislatore, il quale non può sottrarsi al compito di razionalizzare il vigente quadro normativo in coerenza con i precetti dell'art. 38 Cost» (Corte cost., 15.4.2015, n. 85, in De Jure, Giuffrè).







Quanto al percorso seguito dal Giudice delle leggi, ripercorrendo il filone fatto proprio anche dalla Cassazione è stato ritenuto che, «una volta transitate su un conto corrente postale o bancario, e dunque una volta acquisite dal titolare ed entrate a far parte del suo patrimonio, le somme devolute a qualsiasi titolo si confondono giuridicamente con quest'ultimo, e pertanto non sono nel concreto applicabili le limitazioni alla pignorabilità previste dall'art. 545 c.p.c. e le altre leggi speciali» (Cass. Civ., sez. lav., 9.10.2012, n. 17178).

Nel tema trattato nel presente capitolo occorre ancora menzionare anche altre decisioni di merito; ovvero il Tribunale di Savona Ordinanza 2.1.2014, il Tribunale di Sulmona Ordinanza 20.3.2013, ed il Tribunale di Civitavecchia, Ordinanza 11.3.2015.

Con tali decisioni è stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione, proposta dal debitore, il quale ha lamentato che gli importi depositati su un libretto postale provenivano esclusivamente da una pensione e quinti non potevano essere integralmente pignorati attraverso la procedura di espropriazione presso terzi, in quanto:

- appariva dimostrato, nella specie, come gli accrediti sul libretto di deposito postale provenissero esclusivamente dalla indennità di accompagnamento e da emolumenti pensionistici erogati dall'INPS;
- 2) che essendo esattamente individuabili la provenienza delle somme accreditate sul libretto postale ed in assenza di confusione tra dette somme (la cui natura era chiaramente individuabile) ed accrediti di altro genere, dovevano trovare applicazione i limiti di pignorabilità previsti dalla legge, fondati sulla natura degli emolumenti.

Art. 545 - Crediti impignorabili

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato.









Art. 545 - Crediti impignorabili

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in equale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Inoltre, in riferimento agli obblighi del terzo pignorato, il decreto aggiunge un comma all'art. 546 c.p.c. stabilendo che «nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge.». Occorre, quindi, ricordare che il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dalla normativa in materia, ovvero dalle speciali disposizioni di legge, è parzialmente inefficace e l'inefficacia (parziale) è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio, vale a dire anche senza che siano i soggetti interessati a far valere l'erroneità del pignoramento.



